

Città di Santa Croce Camerina
Provincia di Ragusa



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 63 del 27 luglio 2017)

(Pubblicato all'albo pretorio on line dal 24-8-17 al 8-9-17)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e le aree di sosta.



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Santa Croce Camerina, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2018.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, disciplinata dalla competente legge regionale in materia di turismo, situate nel territorio di Santa Croce Camerina

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe del Comune di Santa Croce Camerina, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita, entro i massimi di legge, con provvedimento del Consiglio Comunale, adottato ai sensi dell'art.42 del d.Lgs. n. 267/2000 entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso in cui il C.C. non deliberasse entro il termine di approvazione del bilancio, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i *residence* e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.
3. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 5 pernottamenti.
4. Nel presente regolamento si applicano per le varie tipologie di strutture ricettive presenti sul territorio comunale le tariffe specificate nell'allegato A ad eccezione dei casi individuati all'articolo successivo "esenzioni".

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
 - c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere o day hospital;



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6

Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Santa Croce Camerina dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 10 del regolamento comunale, entro i primi dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

- a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
- b) tramite le procedure telematiche;
- c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e le agenzie di credito convenzionate.

Articolo 8

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Santa Croce Camerina sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Santa Croce Camerina



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 9

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997.
3. Per ogni omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo. Ai fini dell'erogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di essere richiesto il rimborso, entro i

cedente non siano stati compensati può anni dal giorno del versamento ovvero



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
4. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come ogni altra legge dello Stato.



ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Allegato A

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Struttura ricettiva	Tariffa per pernottamento
Struttura alberghiera a 5 stelle o superiori	€. 1,50
Struttura alberghiera fino a 4 stelle	€. 1,00
B&B	€. 0,75
Struttura extra alberghiera	€. 0,75
Campeggi	€. 0,50